

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 20434-2014 proposto da:

INTERPORTO ROMA EST S.R.L. (ora S.p.A) IN FALLIMENTO,  
 C.F. \_\_\_\_\_, in persona dell'Amministratore Unico e Legale  
 Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 21/11/2016 - CC

R.G.N. 20434/2014

Rom 669

Rep.

CU + CF

giusta procura speciale in calce al ricorso;

**- ricorrente -****contro**

EUROISET ITALIA S.R.L., P.I. 04804171009, in persona  
 dell'Amministratore Delegato elettivamente domiciliata in ROMA,



in forza di mandato in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

*nonché contro*

FALLIMENTO INTERPORTO ROMA EST S.R.L., P.I.

1

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

*nonché contro*

FALLIMENTO LA CAMPAGNOLA DI VIRGILIO E GIANFRANCO TILISI S.N.C., P.I.

A

1

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

*nonché contro*

GOLD IMMOBILIARE DI ANGELO RIZZO S.A.S.;

- *intimata* -

avverso l'ordinanza <sup>N. 28202/14</sup> del TRIBUNALE di ROMA, emessa il 04/06/2014 e depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;



1. - Interporto Roma Est s.r.l., società fallita, impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il provvedimento del Tribunale di Roma del 5.6.2014, che ha respinto il reclamo da essa proposto avverso i decreti del giudice delegato al fallimento della Interporto Roma Est s.r.l., che rigettarono le istanze di sospensione della vendita del compendio mobiliare costituito da quote societarie e ordinarono il trasferimento delle stesse in favore dell'aggiudicataria Euroiset Italia s.r.l..

Euroiset Italia s.r.l., Fallimento Interporto Roma Est s.r.l. e Fallimento La Campagnola Di Virgilio e Gianfranco Tilesi s.n.c. hanno depositato controricorso, mentre non ha spiegato difese Gold Immobiliare Di Angelo Rizzo s.a.s.

Comunicata alle parti la relazione del consigliere designato, ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha depositato memoria.

2. - Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 108 l.fall., per non avere il tribunale ritenuto ingiusto il prezzo posto a base dell'aggiudicazione.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 107 l.fall., poiché il decreto di trasferimento adottato dal giudice delegato ha avuto per oggetto le quote sociali appartenenti ad una società fiduciaria della fallita, alla quale il compendio mobiliare doveva essere trasferito prima di essere ceduto al terzo acquirente.

3. - Il primo motivo è manifestamente infondato.

Com'è noto, in tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108 l.fall. - anche nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 *ratione temporis* applicabile -, il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita pure ad aggiudicazione avvenuta, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza che peraltro la legge indichi un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la conseguente determinazione, affidata al prudente apprezzamento del giudice (Cass. 22 gennaio 2009, n. 1610).

Nella vicenda all'esame, dunque, nessuna violazione dell'art. 108 l.fall. è riscontrabile, avendo il giudice di merito ritenuto, con motivazione congrua e del tutto coerente come tale insuscettibile di censura in questa sede di legittimità, che all'esito dei reiterati incanti andati deserti, il giusto prezzo fosse quello esattamente offerto dalla società aggiudicataria, anche tenendo conto della pendenza di un giudizio civile avente per oggetto esattamente la rivendica dei beni posti all'incanto.

4. - Il secondo motivo è inammissibile.

La ricorrente, invero, in seno al ricorso ha dedotto senz'altro una violazione dell'art. 107 l.fall. a seguito dell'adozione del "decreto di trasferimento" da parte del giudice delegato, senza muovere specifiche doglianze avverso

il provvedimento reso dal collegio in sede di reclamo, che pure ha esattamente motivato sulle ragioni che hanno indotto a ritenere legittimo il detto provvedimento, nella parte in cui ha ingiunto alla società fiduciaria di procedere alla cessione della partecipazione sociale detenuta, restando in definitiva il vaglio del motivo in esame privo di qualsivoglia interesse.

Né possono trovare esame le censure formulate, per la prima volta, nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dalla ricorrente, la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente inammissibili (Cass. 25 febbraio 2015, n. 3780).

5. - Le spese seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto il comma 1-*quater* all'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**P.Q.M.**

La Corte respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal controricorrente, liquidate per ciascuna delle controricorrenti <sup>costituite</sup> in € 5.100,00, in essi compresi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2016.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

12 GEN. 2017



Il Funzionario Giudiziario

*[Handwritten signature]*

Il presidente

(dott. Massimo Dogliotti)

Il Funzionario Giudiziario

Omella LATROFA

*[Handwritten signature]*